

Legge regionale 28 marzo 1996, n.25

Norme in materia di organizzazione dei servizi di assistenza sociale delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Modifiche delle LL.RR. 2 settembre 1992, n. 42, 29 giugno 1994, n. 49, 2 gennaio 1995, n. 1

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'art. 13 della LR 2 settembre 1992, n. 42)

1. L'art. 13 della LR 2 settembre 1992, n. 42 e' cosi' sostituito:

"Art. 13

Organizzazione dei servizi di assistenza nelle Aziende unita' sanitarie locali

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale l'Azienda unita' sanitaria locale articola la propria organizzazione secondo quanto previsto dal capo II e dal capo III della LR 2 gennaio 1995, n. 1.

2. La responsabilita' della direzione di unita' operativa di assistenza sociale e' affidata:

- a) per il personale iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale, a soggetti che rivestono la qualifica funzionale di assistente sociale coordinatore;
- b) per il personale del comparto degli Enti locali, comandato o messo a disposizione dell'Azienda unita' sanitaria locale e assegnato al dipartimento di assistenza sociale, a soggetti che rivestono le seguenti qualifiche funzionali:
 - istruttore direttivo assistente sociale o qualifiche di livello equivalente di VII livello o superiore in possesso del diploma di assistente sociale e con formale assegnazione al settore dei servizi sociali.

3. I soggetti che rivestono le posizioni giuridiche di cui al comma 2, lett. a) e b), devono inoltre essere in possesso di almeno cinque anni di esperienze lavorative nel settore dei servizi sociali risultanti da formali provvedimenti di assegnazione.

4. Ai direttori di unita' operativa ed ai responsabili delle aree funzionali e' riconosciuta una indennita' di funzione ai sensi dei vigenti contratti di lavoro."

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'art. 14 della LR 2 settembre 1992, n. 42)

1. L'art. 14 della LR 2 settembre 1992, n. 42, e' sostituito dal

seguinte:

"Art. 14

Il coordinatore dei servizi sociali

1. Il coordinatore dei servizi sociali coadiuva il direttore generale ed, in particolare:

- presta assistenza nei rapporti intrattenuti con l'esecutivo della conferenza dei sindaci;
- fornisce pareri sugli atti relativi alle materie di competenza;
- svolge attività d'indirizzo e di supporto nei confronti dei responsabili delle strutture organizzative con riferimento agli aspetti organizzativi e di coordinamento dei servizi.

2. Il coordinatore dei servizi sociali dirige e coordina le attività socio-assistenziali dell'Azienda unita' sanitaria locale e quelle ad essa delegate ai sensi dell'art. 5, fornisce pareri obbligatori, per quanto di propria competenza, sugli atti del direttore generale dell'Azienda, assume gli atti delegati dal direttore generale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della LR 29 giugno 1994, n. 49, esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla normativa statale e regionale in materia;

3. Il coordinatore dei servizi sociali della Aziende unita' sanitaria locale e' nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, sentita la conferenza dei sindaci. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'.

4. Possono essere nominati coordinatori dei servizi sociali della Azienda unita' sanitaria locale i laureati in sociologia o in discipline equipollenti con corso di laurea in sociologia o a indirizzo sociologico e gli assistenti sociali iscritti all'albo di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84. Ai fini della nomina, i soggetti non devono avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e devono avere svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione tecnico-professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione. In sede di prima applicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 527 del 21 dicembre 1995 "Piano sanitario regionale 1996-98", possono essere altresì nominati coloro i quali abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di coordinatore dei servizi sociali delle unita' sanitarie locali confluite nelle Aziende sanitarie e non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'.

5. Al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento economico del coordinatore dei servizi sociali e' determinato con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto della complessita' delle funzioni ed, in particolare, dell'esercizio della delega dei singoli Enti locali all'Azienda USL ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92.

6. Gli oneri per il coordinatore dei servizi sociali sono ripartiti in eguale misura tra gli Enti locali interessati e l'Azienda unita' sanitaria locale nei casi di gestione delegata."

ARTICOLO 3

(Modifiche degli articoli 7 e 13 della LR 2 gennaio 1995, n. 1)

1. Il comma 2 dell'art. 7 della LR 1/1995 e' abrogato.
2. Al comma 3 dell'art. 7 della LR 1/1995 e' soppresso l'ultimo periodo: "Per gli incarichi relativi alla sezione di assistenza sociale, la responsabilita' e' attribuita ad un assistente sociale coordinatore".
3. Al comma 2 dell'art. 13 della LR 1/1995 e' aggiunto il seguente periodo:

"Per le aree funzionali del dipartimento di assistenza sociale e' individuato un responsabile tra i direttori delle unita' operative zonali di assistenza sociale, nominato dal direttore generale, su proposta del coordinatore dei servizi sociali, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci.
4. Il comma 4 dell'art. 13 della LR 1/1995 e' cosi' sostituito:

"4. Per ciascun comitato di dipartimento delle Aziende unita' sanitarie locali, il direttore generale nomina un responsabile individuato tra i responsabili delle aree funzionali su proposta del direttore sanitario. Per il dipartimento di assistenza sociale le funzioni di responsabile del comitato di dipartimento sono svolte dal coordinatore dei servizi sociali."

ARTICOLO 4

(Modifica dell'articolo 19 della LR 29 giugno 1994, n. 49)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della LR 29 giugno 1994, n. 49 e' cosi' sostituito:

"L'incarico di coordinamento dei servizi sociali e' conferito in conformita' di quanto previsto dall'articolo 14 (Il coordinatore dei servizi sociali) della LR 2 settembre 1992, n. 42."

ARTICOLO 5 (Abrogazioni)

1. La LR 30 aprile 1992, n. 16 "Norme concernenti i requisiti e le misure dell'indennita' per il coordinamento dei servizi di assistenza sociale", e' abrogata.